

Roma
27 ottobre 2020
Prot. USW/2179

ai Presidenti
agli Amministratori Delegati
ai Direttori Generali
degli Associati

e p.c.
ai Responsabili del Personale

Loro Sedi

Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Proroga dello stato di emergenza e disposizioni legislative connesse – Protocollo condiviso ABI-Osl del 28 aprile 2020, integrato dai Verbali di riunione del 12 maggio e del 6 luglio 2020 (AS/3340)

In relazione alla proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e al contestuale differimento dei termini di vigenza di talune disposizioni connesse¹ (tra le quali il ricorso al lavoro agile fino al 31 dicembre 2020 con modalità “semplificate”), nonché in ragione dei successivi DPCM (da ultimo quello del 24 ottobre 2020), si richiama l’attenzione sulla perdurante applicazione delle misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus condivise da ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin nel Protocollo del 28 aprile 2020, come integrato dai successivi Verbali di riunione del 12 maggio e del 6 luglio 2020 (v. allegati).

Le citate misure, di cui si conferma la piena attualità, sono volte ad assicurare l’imprescindibile tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e della clientela, consentendo così, anche in questa fase, di garantire l’erogazione dei servizi bancari – come richiesto fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica dai DPCM tempo per tempo adottati – nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Gli Uffici della Direzione Sindacale e del Lavoro (06-6767791-728-739/02-72101270) restano, come di consueto, a disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Giovanni Sabatini


Salvatore Poloni
Presidente Comitato per gli affari sindacali e del lavoro


ALLEGATI

¹ V. la lettera circolare ABI in materia sindacale e del lavoro del 12 ottobre 2020, prot. USW/002089.

PROTOCOLLO CONDIVISO

Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l'erogazione dei servizi del settore bancario ai sensi del DPCM 26 aprile 2020

il 28 aprile 2020,

– ABI

e

– FABI

– FIRST-CISL

– FISAC-CGIL

– UILCA

– UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB

- le lavoratrici e i lavoratori del settore, le imprese associate ad ABI, le Organizzazioni sindacali FABI, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin e l'Associazione Bancaria Italiana sono consapevoli della particolare situazione che sta attraversando il Paese e del ruolo e della funzione che singolarmente e congiuntamente rivestono a supporto del tessuto economico nazionale, dei territori, dei cittadini e delle famiglie italiane;
- tutti i provvedimenti assunti dalle Autorità competenti per combattere la diffusione del virus – da ultimo il DPCM 26 aprile 2020 - hanno comunque garantito l'erogazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, in considerazione del loro ruolo di infrastruttura strategica per il Paese;
- le Parti nazionali continuano a seguire costantemente con prioritaria attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro l'evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19 e collaborano con responsabilità per fare adottare nel modo più celere le misure più idonee per dare concreta attuazione ai provvedimenti volta per volta assunti dalle competenti Autorità;

ABI

FABI FIRST-CISL FISAC-CGIL UILCA UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB

- in tale prospettiva hanno individuato con il Protocollo condiviso del 16 marzo 2020 le misure idonee per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus nel settore bancario;
- con l'integrazione del 24 marzo - in relazione alla fase di massima diffusione dell'epidemia anche con riferimento a particolari aree del Paese - le Parti hanno individuato ulteriori misure da adottare comunque su tutto il territorio nazionale per far fronte alla situazione di massima emergenza;
- il sostegno all'economia del Paese, che sta attraversando una fase particolarmente difficile e critica, richiede la continuità nell'erogazione dei predetti servizi svolti dal settore, in particolare per trasferire alle famiglie e alle imprese - anche al fine di difendere l'occupazione nel tessuto produttivo - le importanti misure economiche decise dal Governo e dal Parlamento;
- la predetta continuità nei servizi esige comunque il mantenimento della prioritaria attenzione ad assicurare adeguati livelli di protezione e le condizioni di salute e sicurezza per tutte le persone interessate, lavoratrici/lavoratori e clientela, quale condizione essenziale e necessaria;
- in riferimento all'evoluzione della situazione epidemiologica ed all'avvio della c.d. "fase 2" con ripresa progressiva di attività produttive finora sospese nonché al DPCM 26 aprile 2020, con il presente Protocollo le Parti - anche alla luce della positiva esperienza fin qui maturata - intendono individuare le norme igienico-sanitarie, al cui rispetto è condizionata la garanzia dei servizi bancari, finanziari, assicurativi ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. ee), del DPCM 26 aprile 2020;
- con le misure igienico-sanitarie che seguono, le Parti intendono continuare ad indicare alle imprese l'adozione delle misure idonee a garantire i livelli di tutela per le persone, così da consentire la continuità dei servizi nonché al loro graduale e progressivo completo ripristino, attraverso l'adozione di misure ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per adempiere alle disposizioni delle autorità e l'adeguamento dell'organizzazione al nuovo contesto senza abbassare il livello di attenzione sulla sicurezza delle persone;
- ai sensi dell'art 2, comma 6, ultimo periodo del DPCM 26 aprile 2020 la mancata attuazione del presente protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Distanziamento interpersonale quale strategia di prevenzione

- Il distanziamento interpersonale di almeno un metro continua a costituire la misura principale - pur non esclusiva - di prevenzione e contrasto;

ABI

- pertanto le Parti invitano i cittadini a contribuire al massimo alla lotta al coronavirus evitando ogni rischio di contagio, ricorrendo prioritariamente per le proprie esigenze ai canali internet/mobile e ai bancomat;
- l'ampio e diffuso ricorso al lavoro agile continua - in questa straordinaria contingenza - a costituire un utile e modulabile strumento di prevenzione, idoneo a concorrere al contenimento del numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro, riducendo significativamente le occasioni di contatto all'interno dei luoghi stessi e favorendo il distanziamento interpersonale;
- tenuto anche conto dell'importanza fondamentale del contact-tracing in tutte le politiche di contrasto all'epidemia in corso, alla luce di quanto verrà disposto dalle competenti Autorità, le Parti svolgeranno le opportune valutazioni;

Informazione

- Nella consapevolezza dell'importanza di una corretta e diffusa informazione, le aziende, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informano tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa:
 - o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (temperatura, altri sintomi di influenza, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - o il conseguente impegno di ciascuno a misurare quotidianamente la temperatura con l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) e altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - o l'esistenza di misure organizzative atte a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, o in alternativa presidi di protezione individuale previsti dai provvedimenti tempo per tempo;
 - o le misure adottate cui il personale deve attenersi per il corretto utilizzo dei DPI ove previsti;
 - o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

ABI

- le misure contenute nel decalogo predisposto dal Ministero della Salute.

Accesso fornitori

- Per l'accesso dei Fornitori vengono adottate le seguenti misure:
 - viene ridotto, per quanto possibile, l'accesso dei fornitori; qualora fosse necessario l'ingresso di fornitori esterni (trasporto valori, impresa di pulizie, manutenzione, servizi informatici, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, in particolare al rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; a tal fine le aziende forniscono adeguata informativa alle imprese esterne che svolgono servizi all'interno dei luoghi di lavoro, valutando le modalità più adeguate;
 - se presente un servizio di bus/navetta per il trasporto dei lavoratori, si rispetti la distanza interpersonale di un metro per ogni mezzo utilizzato e per ogni corsa, con eventuale incremento delle stesse.

Pulizia e sanificazione in azienda

- l'azienda assicura idonei livelli di pulizia dei locali, degli ambienti e delle aree comuni e la loro periodica sanificazione con prodotti igienizzanti secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell'ISS, nonché l'idonea manutenzione degli impianti di areazione anche in occasione del prossimo periodo estivo;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione straordinaria dei suddetti nonché degli strumenti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; ad analoga sanificazione straordinaria si procede in caso di chiusura per caso sospetto di COVID-19 con grave sintomatologia;
- occorre garantire la pulizia giornaliera con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori nelle aree break, la cui frequentazione viene disciplinata contingentando l'accesso, contenendo i tempi di sosta nel rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

Precauzioni igieniche sanitarie

ABI

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani di cui è raccomandata la frequente pulizia;
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; gli stessi saranno disponibili per tutti i lavoratori in luoghi facilmente individuabili;
- il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro - anche attraverso un'adeguata gestione delle postazioni e delle presenze in contemporanea - costituisce principale misura di contenimento anche nei casi di uffici caratterizzati da layout "open space". Laddove non fosse possibile rispettare la predetta distanza interpersonale e non siano introdotte barriere separatorie si adotteranno strumenti di protezione individuale.

Dispositivi di protezione individuale – Servizi a contatto con il pubblico

- Alla luce delle previsioni governative relative alla garanzia dei servizi bancari, finanziari e assicurativi contenute nei provvedimenti normativi, particolare attenzione deve essere dedicata alle persone a contatto con il pubblico e alle relative misure, anche nell'interesse della clientela:
 - o le aziende privilegiano l'utilizzo da parte della clientela dei canali internet/mobile banking e degli sportelli automatici all'esterno delle filiali; a tal fine si impegnano a darne comunicazione alla propria clientela e/o ad esporre opportuni avvisi all'esterno delle filiali; privilegiano inoltre i canali remoti per lo svolgimento dell'attività commerciale verso la clientela;
 - o tenuto conto che quanto previsto nel DPCM 26 aprile 2020 relativamente alla mobilità delle persone e quanto indicato in premessa comportano una possibile maggior affluenza di clienti in filiale, le Parti si incontreranno l'8 maggio 2020 per individuare modalità di prosecuzione del servizio alla clientela in filiale anche in alternativa alle modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell'utenza;
 - o fermo quanto previsto all'alinea che precede in merito al mantenimento allo stato della modalità per appuntamento, nelle aree in cui l'aggravamento del rischio sanitario, determini l'introduzione di misure di contenimento ai sensi dell'art. 2, co. 11, DPCM 26 aprile 2020, le modalità di prenotazione con appuntamento verranno comunque applicate oltre ad essere valutate con particolare attenzione le misure di riduzione dell'operatività e di ricorso ad ulteriori soluzioni;
 - o con riferimento ai dispositivi di protezione individuale e in particolar modo alle "mascherine" di cui si provvederà a fornire

ABI

tutto il personale, gli stessi dovranno essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalla legge e dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e internazionali;

- qualora si possano prevedere picchi di affluenza in filiale in particolari situazioni, verranno effettuate le opportune segnalazioni alle autorità competenti affinché approntino le conseguenti misure di sicurezza.

Organizzazione aziendale (aperture e orari di sportello, turnazione, trasferte, lavoro agile, assenze, rimodulazione dei livelli produttivi)

- Anche ai fini di quanto sopra richiamato in merito alla modulazione dell'operatività e al ricorso al lavoro agile quali misure per ridurre la presenza nei luoghi di lavoro, le aziende possono organizzare la presenza alternata del personale nelle relative sedi di lavoro, siano esse filiali che uffici di direzione generale, assicurando la sanificazione delle superfici e degli strumenti di lavoro in occasione dei cambi di turno;
- è essenziale evitare assembramenti in entrata e uscita dai luoghi di lavoro nonché tenere conto delle politiche di trasporto pubblico: pertanto con particolare riferimento alle sedi aziendali con maggior numero di dipendenti, l'articolazione di orario per gruppi differenziati sarà fissata dall'azienda all'interno del periodo compreso tra le ore 7:00 e le ore 19:30, con possibile riduzione a mezz'ora dell'intervallo. Tenuto conto della motivazione di salute pubblica delle predette articolazioni, limitatamente alla durata della presente emergenza le stesse non comporteranno erogazioni di indennità;
- gli spostamenti all'interno delle sedi aziendali devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità "in remoto"; ove non possibile il collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è favorita, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile;
- il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione;

ABI

- non si procede a missioni in Italia e all'estero, salvo i casi di emergenza, quali ad esempio le esigenze per assicurare la continuità operativa.

Gestione dei casi positivi e di una persona sintomatica in azienda

- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre, sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio responsabile e, salve diverse esigenze di assistenza, recarsi al proprio domicilio e avvertire il proprio medico curante;
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda chiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'ufficio, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria;
- l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti;
- qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

Sorveglianza sanitaria

- La sorveglianza sanitaria ordinaria prosegue in coerenza con l'attuale fase di emergenza che determina la limitazione degli spostamenti;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro
- il medico competente collabora con il datore di lavoro, in particolare, nel reinserimento lavorativo con pregressa infezione da COVID-19 e nella identificazione di soggetti con particolari situazioni di fragilità.

ABI

Analisi congiunta

Le Parti nazionali proseguiranno l'analisi congiunta dell'evoluzione dell'emergenza e dei provvedimenti che verranno adottati dalle competenti Autorità per aggiornare il presente Protocollo. Ciascuna Organizzazione sindacale potrà farsi assistere da un RLS.

Le Parti riconoscono ai fini della gestione dell'emergenza la centralità sia di una tempestiva e continua informazione agli organismi sindacali aziendali/di Gruppo, ferma l'immediatezza richiesta dall'emergenza nell'adozione delle misure decise, sia del dialogo con gli stessi organismi sull'applicazione del presente Protocollo.

Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in merito all'interlocuzione tra i RLS e le competenti strutture aziendali (RSPP, etc.).

Decorrenza e Scadenza

Il presente Protocollo decorre dal 4 maggio 2020 sino alla cessazione delle misure di emergenza adottate dal Governo.

ABI

FABI FIRST-CISL FISAC-CGIL UILCA UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB

VERBALE DI RIUNIONE

Integrazione al Protocollo condiviso del 28 aprile 2020 recante "Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l'erogazione dei servizi del settore bancario ai sensi del DPCM 26 aprile 2020"

Il 12 maggio 2020,

– ABI

e

– FABI

– FIRST-CISL

– FISAC-CGIL

– UILCA

– UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB

- Il 28 aprile 2020, le Parti hanno condiviso un Protocollo recante "Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l'erogazione dei servizi del settore bancario ai sensi del DPCM 26 aprile 2020".
- Detto Protocollo individua le misure di prevenzione e sicurezza per l'imprescindibile tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e della clientela e per permettere di far fronte alle crescenti esigenze delle famiglie e delle imprese anche nella c.d. "fase 2" dell'emergenza epidemiologica Covid-19, garantendo la continuità dei servizi e il loro graduale e progressivo completo ripristino.
- Tenuto conto che nell'integrazione del 24 marzo 2020 al Protocollo condiviso 16 marzo 2020 recante "Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore bancario" le Parti hanno individuato la modalità di prenotazione con appuntamento quale soluzione per l'accesso della clientela in filiale da adottare su tutto il territorio nazionale nella fase più acuta dell'emergenza Covid-19,

ABI

FABI FIRST-CISL FISAC-CGIL UILCA UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB

nell'ambito del Protocollo 28 aprile 2020 le Parti hanno altresì previsto di incontrarsi in data "8 maggio 2020 per individuare modalità di prosecuzione del servizio alla clientela in filiale anche in alternativa alle modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell'utenza",

alla luce di quanto sopra le Parti, a seguito dell'analisi congiunta realizzata nell'incontro dell'8 maggio 2020 e proseguita in data odierna, condividono quanto segue:

- Tenuto conto che quanto previsto nel DPCM 26 aprile 2020 relativamente alla mobilità delle persone e quanto indicato in premessa possono comportare una maggiore affluenza di clienti in filiale, in alternativa alle modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell'utenza, si adotteranno le misure organizzative volte a contingentare gli ingressi (nel rispetto del rapporto di 1:1 tra clienti e lavoratrici/lavoratori al momento disponibili per il servizio alla clientela) e a garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro quale principale misura di contenimento, nonché si assicurerà alle lavoratrici e ai lavoratori la continua disponibilità di adeguati DPI (mascherine e gel igienizzante). Tali soluzioni potranno essere adottate dal 18 maggio 2020.

Resta fermo - come previsto nel Protocollo condiviso 28 aprile 2020 - che nelle aree in cui l'aggravamento del rischio sanitario determini l'introduzione di misure di contenimento ai sensi dell'art. 2, co. 11, DPCM 26 aprile 2020 o di eventuali previsioni successive, le modalità di prenotazione con appuntamento verranno comunque applicate oltre ad essere valutate con particolare attenzione le misure di riduzione dell'operatività e di ricorso ad ulteriori soluzioni.

- Considerato l'attuale stato delle evidenze scientifiche relative ai test sierologici (che ne attesta il rilievo ai fini di indagini epidemiologiche - e non diagnostici - indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto), le Parti effettueranno le opportune valutazioni a seguito di quanto verrà disposto dalle competenti Autorità sanitarie.

Nell'ambito della continua analisi congiunta sull'evoluzione dell'emergenza e dei provvedimenti che verranno adottati dalle competenti Autorità, le Parti nazionali concordano di incontrarsi tempestivamente a seguito dell'adozione delle disposizioni normative recanti misure di contenimento del contagio per il periodo successivo al 17 maggio, per verificare l'attualità delle misure contenute nel Protocollo 28 aprile 2020, così come integrato con il presente Verbale di riunione.

ABI

Le Parti nell'ambito della riunione del 12 maggio, relativo al Protocollo condiviso 28 aprile 2020, hanno altresì concordato quanto segue:

Esigenze genitoriali

In relazione al permanere dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di favorire le esigenze di cura dei genitori con figli di età fino a 14 anni – fermo il preventivo ricorso ai congedi indennizzati previsti dalla legge (ad es. art. 23 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27) – ove necessario e compatibilmente con le esigenze di servizio anche della rete, le imprese potranno valutare congiuntamente agli organismi sindacali di Gruppo/aziendali soluzioni solidaristiche con ricorso alla "banca del tempo" di cui all'art. 23 dell'Accordo 19.12.2019 di rinnovo del ccnl ove costituita, ovvero a strumenti analoghi alimentati dai conferimenti da parte dei colleghi.

Quanto sopra trova applicazione fino al 31 luglio 2020. Entro la predetta data le Parti si incontreranno per ogni conseguente valutazione alla luce dei futuri provvedimenti legislativi in materia.

Assemblee del personale

Tenuto conto del divieto di assembramenti correlato all'emergenza Covid-19, le Parti concordano di valutare entro il 30 giugno 2020, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale paritetico previsto all'art. 8 dell'Accordo 25 febbraio 2019 in materia di libertà sindacali, l'adozione di eventuali soluzioni a titolo sperimentale per lo svolgimento "in remoto" di assemblee del personale anche con attenzione alle lavoratrici e ai lavoratori in lavoro agile, nel rispetto della attuale regolamentazione (l'art. 20 della legge n. 300/1970 e di cui all'Accordo 25 novembre 2015 – come modificato con l'accordo di rinnovo del 25 febbraio 2019 – in tema di libertà sindacali).

12 maggio 2020

ABI

FABI FIRST-CISL FISAC-CGIL UILCA UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB

VERBALE DI RIUNIONE

Aggiornamento e integrazione al Protocollo condiviso del 28 aprile 2020 contenente le misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l'erogazione dei servizi del settore bancario

Il 6 luglio 2020,

- ABI

e

- FABI
- FIRST-CISL
- FISAC-CGIL
- UILCA
- UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB

- nel Verbale di riunione del 12 maggio 2020, integrativo del Protocollo 28 aprile 2020, le Parti hanno tra l'altro previsto di "incontrarsi tempestivamente a seguito dell'adozione delle disposizioni normative recanti misure di contenimento del contagio per il periodo successivo al 17 maggio, per verificare l'attualità delle misure contenute nel Protocollo 28 aprile 2020";
- tutti i provvedimenti assunti dalle Autorità competenti per combattere la diffusione del virus – da ultimo il DPCM 11 giugno 2020 - hanno comunque garantito l'erogazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, in considerazione del loro ruolo di infrastruttura strategica per il Paese;
- l'art. 29 bis, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto "Liquidità") convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, ha previsto l'obbligo di rispetto delle misure contenute nei Protocolli di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra i quali rientra - da ultimo - il Protocollo 28 aprile 2020, come integrato con il Verbale di riunione del 12 maggio 2020 e con il presente Verbale;
- le più recenti disposizioni normative hanno, tra l'altro, disposto il superamento delle limitazioni alla circolazione delle persone e, al

contempo, individuato le misure per la ripresa progressiva delle diverse attività produttive del Paese, con conseguente maggiore domanda di tutti i servizi bancari alle famiglie e alle imprese;

alla luce di quanto sopra, le Parti si sono incontrate in data odierna per aggiornare il Protocollo 28 aprile 2020 e garantire le misure di prevenzione e sicurezza per l'imprescindibile tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e della clientela anche nella progressiva ripresa delle attività economiche, stabilendo quanto segue:

- la ripresa progressiva delle missioni del personale si effettuerà nel rispetto delle specifiche misure di prevenzione, contrasto e contenimento del virus Covid-19 definite dalle Autorità competenti e nel Protocollo di settore del 28 aprile 2020. Resta fin d'ora confermato che nel caso in cui l'aggravamento del rischio sanitario determini l'introduzione di misure di contenimento alla mobilità delle persone ai sensi delle previsioni tempo per tempo vigenti, si limiteranno/sospenderanno le missioni nei territori interessati.